

Cow. 19/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

**CORTE DI APPELLO DI LECCE – Sezione Distaccata di
TARANTO**

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Sottosezione di Taranto

**PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO.**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

PREMESSA

L'applicazione del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 20/05/2002, n. 115) ha dato luogo a questioni interpretative di non scarso rilievo, con la conseguente insorgenza dell'esigenza, comune alla Magistratura e alla Avvocatura, di disporre di linee condivise in materia di ammissione e di liquidazione delle istanze di patrocinio a spese dello Stato, attraverso la elaborazione del presente **PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**, di cui le Parti sottoscriventi si impegnano reciprocamente a fare applicazione, nel rispetto, tuttavia, della incoercibile autonomia che connota l'esercizio della funzione giurisdizionale, al pari di quella esercitata dalla Classe Forense, e pertanto in modo non vincolante.

Quale ulteriore premessa metodologica, si rileva che il D.P.R. 115/2002 prevede un diverso *iter* per le istanze relative a procedimenti civili e penali (segnatamente per quanto riguarda il procedimento di ammissione) e per i provvedimenti consequenziali, tuttavia al fine di favorire l'uniformità degli orientamenti nell'ambito del Tribunale Ordinario, della locale sezione distaccata della Corte di Appello e del Tribunale per i Minorenni, pur nei limiti della compatibilità della normativa e delle specificità dei singoli settori, le questioni controverse sono state affrontate per quanto possibile unitariamente, valorizzando le caratteristiche e le problematiche comuni.

Si intende, altresì, precisare che nelle considerazioni che seguono si è tenuto conto di quanto disposto in materia dalla circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018.


Articolo 1 - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti nei procedimenti civili e penali è soggetta a particolari condizioni, tra le quali rilievo centrale assume il requisito reddituale, ovvero il rispetto dei limiti di reddito previsti per legge, adeguati con cadenza biennale in relazione alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come aggiornati con decreto ministeriale (e da ultimo determinati in € 11.493,82 con d.m. 16.1.2018).

Deroghe a tali limiti reddituali sono previste per le vittime di determinati reati (art. 76 comma 4-ter T.U.) e per i minori stranieri non accompagnati (comma 4-quater).

I limiti reddituali valgono anche ai fini della ammissione al beneficio di "enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro".

L'istanza di ammissione, che può essere proposta in ogni stato e grado del processo, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità dall'interessato che si trovi nelle condizioni reddituali richieste e la sottoscrizione autenticata dal Difensore iscritto negli appositi Elenchi (tranne che per l'imputato detenuto la cui autentica è effettuata dal Direttore della Casa Circondariale).



Quanto al contenuto dell'istanza, essa deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le complete generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione; l'impegno a comunicare annualmente le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

In ogni caso, ove il giudice precedente ovvero il Consiglio dell'Ordine competente a provvedere sull'istanza di ammissione in via anticipata lo richiedano, l'interessato è tenuto, a pena di inammissibilità, a fornire i chiarimenti e a produrre tutta la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza (art. 79, ult. co., T.U.).

Per quanto attiene specificatamente al **processo civile**, la legge (D.P.R. 20/05/2002, n. 115) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (di seguito COA) il potere di ricezione, esame e delibera di ammissione in via anticipata e provvisoria (art. 126 T.U. spese di giustizia).

Il COA deve richiedere, in allegato alla istanza, la sola copia del documento di identità e del codice fiscale dell'istante.

L'istanza, che vale anche come autocertificazione, deve contenere le informazioni relative ai redditi desumibili dall'ultima dichiarazione; al riguardo, le parti rilevano che la nozione di reddito contemplata dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 non corrisponde a quella tributaria, in quanto per "*reddito*" deve intendersi ogni tipologia di introito, anche non sottoposto ad imposta sulla persona fisica (perché esente o non risultato di fatto soggetto ad alcuna imposizione), di cui l'interessato abbia conseguito la disponibilità nell'anno precedente a quello di deposito dell'istanza.


Non è richiesto il modello ISEE, né gli indici ivi riportati devono far parte della autocertificazione.

Si conviene inoltre che ove, al momento del deposito della istanza, sia aperto il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno immediatamente precedente, l'istanza dovrà fare riferimento al contenuto di tale ultima dichiarazione, salvi i casi di esonero dalla presentazione, da specificare nella medesima istanza.

Essendo espressamente previsto dalla legge che copia dell'atto con il quale il COA accoglie l'istanza sia trasmessa all'ufficio finanziario competente (art. 127, comma quarto, T.U.), tenuto a verificare l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni prevista dall'art. 79 T.U., dell'effettivo ammontare del reddito attestato dall'interessato e la compatibilità dei dati forniti con le risultanze dell'anagrafe tributaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, e eventualmente a richiedere la revoca del beneficio, pare opportuno raccomandare alla parte richiedente l'allegazione nell'istanza con valore di autocertificazione di tutti gli elementi ritenuti utili nell'interesse di tutte le Parti ad una sollecita evasione della pratica, che consenta in particolare di evitare la eventuale necessità, anche successivamente alla fase di ammissione, di disporre informative a mezzo degli uffici finanziari, il cui esito perviene spesso con notevole ritardo, con conseguente inevitabile dilazione dei tempi della procedura.

Le stesse considerazioni valgono per i componenti del nucleo familiare dell'istante (tra i quali deve ritenersi ricompreso il convivente *more uxorio*), dei quali devono essere forniti i dati anagrafici ed il codice fiscale, nonché la indicazione specifica dei singoli redditi (nella accezione di cui si è detto), che si cumulano a quello del richiedente (ad eccezione dell'ipotesi in cui oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui sussiste

3

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'A', followed by a signature that looks like 'M', then a signature that is partially obscured or crossed out. To the right of these is a signature that looks like 'ADC', and finally, on the far right, there are initials that look like 'DL'.

conflitto di interessi rispetto agli altri componenti del nucleo familiare, con lo stesso anagraficamente conviventi, quali ad es. i giudizi di separazione personale dei coniugi e di divorzio; art. 76, comma 4, T.U.).

Si evidenzia che l'aumento di mille euro, oltre il limite reddituale per l'accesso al beneficio, calcolato per ciascun componente del nucleo familiare dell'istante, **non si applica al procedimento civile.**

Ove non sia presentata dall'istante dichiarazione dei redditi, per non avere costui e/o i componenti conviventi del nucleo familiare alcun reddito o aver conseguito un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge per l'obbligo di presentazione della dichiarazione, tale circostanza dovrà essere espressamente menzionata nella istanza che dovrà riportare, con valore di autocertificazione, la indicazione del reddito pari a ZERO, ovvero la specifica indicazione di quello effettivamente conseguito, inferiore alla suddetta soglia.

Non è richiesta invece la certificazione della Agenzia delle Entrate attestante la non percezione di redditi, sia per la valenza probatoria della autocertificazione (DPR 445/2000), sia per il costo della stessa, incompatibile con la finalità del beneficio.

Nella dichiarazione con valore di autocertificazione depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente devono essere, in ogni caso, espressamente e specificamente indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge, mentre sarà motivo di declaratoria di inammissibilità la generica indicazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il mero rinvio alla documentazione allegata.

In tal senso il COA si impegna a predisporre una modulistica idonea a soddisfare le evidenziate esigenze.


Sarà comunque rigorosamente valutata dal COA la sussistenza dei presupposti per l'ammissione sulla scorta della documentazione allegata all'istanza e di ogni altro elemento, anche presuntivo, dal quale possa emergere una eventuale capacità reddituale del dichiarante, salva la facoltà di richiedere alle parti chiarimenti e/o integrazioni, assegnando a tal fine un termine non superiore a due mesi.

Quanto alla valutazione di non manifesta infondatezza della domanda, la norma di riferimento (art. 122 T.U.), impone che l'istanza debba contenere, *a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.*

Nell'invitare la parte istante, interessato e difensore, ad ottemperare in modo rigoroso a tale prescrizione normativa, il COA si impegna a effettuare con rigore la richiesta valutazione, eventualmente sollecitando l'integrazione della originaria domanda di ammissione, al fine di evitare, nell'interesse di tutte le Parti, la successiva revoca del beneficio, con evidente pregiudizio dell'Avvocato il cui assistito è stato provvisoriamente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Quanto alle ipotesi di inammissibilità dell'istanza, oltre a quelle espressamente previste dalla legge (artt. 120-121 T.U.) e al mancato rispetto del termine concesso per l'integrazione della domanda e/o della documentazione (art. 123 T.U.), a titolo meramente esemplificativo, può farsi riferimento ai seguenti casi:

- il mancato rispetto di un termine perentorio per la proposizione dell'azione;
- la mancata individuazione del fondamento della domanda e del *petitum*;
- la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa;
- la evidente carenza di legittimazione ad agire dell'istante;



-la presentazione della domanda ad organo incompetente (art. 124 T.U.).

Nel **processo penale** l'istanza deve essere presentata al Magistrato innanzi al quale pende il procedimento e deve contenere:

-i dati anagrafici dell'istante, unitamente ai dati relativi al procedimento penale, l'indicazione dei componenti conviventi del nucleo familiare e l'indicazione della sussistenza delle condizioni di reddito, rappresentando il reddito personale e globale del nucleo;

-la fotocopia del documento di identità, del codice fiscale nonché la fotocopia della dichiarazione dei redditi, ove presentata, dell'istante e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

-l'autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale e di ogni componente del nucleo familiare, indicando specificamente nel suo esatto ammontare ogni tipologia di reddito, anche non sottoposto ad imposta sulla persona fisica, nonché ogni informazione relativa al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare registrato.

L'istanza, che vale anche come autocertificazione, deve contenere le informazioni relative ai redditi desumibili dall'ultima dichiarazione; al riguardo, le parti rilevano che la nozione di reddito contemplata dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 non corrisponde a quella tributaria, in quanto per "*reddito*" deve intendersi ogni tipologia di introito, anche non sottoposto ad imposta sulla persona fisica, di cui l'interessato abbia conseguito la disponibilità nell'anno precedente a quello di deposito dell'istanza.

Non è richiesto il modello ISEE, né gli indici ivi riportati devono far parte della autocertificazione.

Si conviene, inoltre, che ove al momento del deposito della istanza sia ancora aperto il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno immediatamente precedente e l'interessato sia a conoscenza di modifiche della situazione reddituale rispetto al documento fiscale in possesso, l'autocertificazione allegata all'istanza dovrà essere integrata con la specifica indicazione di tali modifiche reddituali.

Si raccomanda l'allegazione di tutti i documenti e gli elementi ritenuti utili, ancorchè non richiesti obbligatoriamente per legge, nell'interesse di tutte le Parti ad una sollecita evasione della pratica, che consenta in particolare di evitare la necessità di disporre preliminari informative a mezzo degli uffici finanziari competenti (ai sensi dell'art. 96, comma secondo, T.U.), il cui esito perviene spesso con notevole ritardo, con conseguente inevitabile dilazione dei tempi della procedura.


A titolo esemplificativo si fa riferimento al modello ISEE, alle visure catastali, alle dichiarazioni dei redditi, alle consistenze bancarie, alla titolarità di beni mobili registrati, al godimento di rendite e indennità di qualsiasi natura.

Le stesse considerazioni valgono per i componenti conviventi del nucleo familiare dell'istante, dei quali devono essere forniti i dati anagrafici ed il codice fiscale, nonché la indicazione specifica dei singoli redditi, che si cumulano a quello del richiedente (con le eccezioni di cui all'art. 76, comma 4, T.U.).

In merito ai redditi dei componenti del nucleo familiare dell'istante, si evidenzia che nel procedimento penale **si applica l'aumento di mille euro**, oltre il limite reddituale per l'accesso al beneficio, calcolato per ciascun componente del nucleo familiare.

Ove non sia presentata dall'istante dichiarazione dei redditi, per non avere costui e/o i componenti del nucleo familiare alcun reddito o aver conseguito un reddito inferiore ai limiti

5



previsti dalla legge per l'obbligo di presentazione della dichiarazione, tale circostanza dovrà essere espressamente menzionata nell'istanza che dovrà riportare, con valore di autocertificazione, la indicazione del reddito pari a ZERO ovvero la specifica indicazione di quello effettivamente conseguito ed inferiore alla suddetta soglia.

Nell'ipotesi in cui l'interessato dichiari di essere del tutto privo di redditi (c.d. REDDITO ZERO), preso atto dei più recenti orientamenti in materia, che escludono che tale circostanza possa costituire di per sé motivo di inammissibilità dell'istanza, sarà comunque rigorosamente valutata dal giudice la sussistenza dei presupposti per l'ammissione, sulla scorta della documentazione prodotta e di ogni altro elemento, anche presuntivo, desumibile dagli atti processuali dai quali possa emergere una eventuale capacità reddituale del dichiarante.

Non è richiesta la certificazione della Agenzia delle Entrate attestante la non percezione dei redditi, sia per la valenza probatoria della autocertificazione (DPR 445/2000), sia per il costo della stessa incompatibile con la finalità del beneficio.

Tuttavia si raccomanda che nella dichiarazione con valore di autocertificazione vengano espressamente e specificamente indicati, oltre ai dati richiesti dalla legge, tutti gli ulteriori elementi utili all'accertamento del tenore di vita del dichiarante, delle sue fonti di sostentamento e delle sue eventuali possidenze; sarà motivo di declaratoria di inammissibilità la generica indicazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero il mero rinvio alla documentazione allegata.

Onde evitare che il Magistrato debba trasmettere, ai sensi del 2° comma dell'art.96 del DPR 115/2002, l'istanza e la relativa documentazione alla Guardia di Finanza per le eventuali verifiche, in presenza di condizioni di vita apparentemente in contrasto con la stessa dichiarazione (allorquando, ad esempio, un reddito pari a zero o comunque infimo, appaia stridente, od in contrasto, con altri indicatori quali il tenore di vita, le condizioni familiari e personali, la proprietà di automezzi, l'intestazione di utenze), si conviene, comunque, in ossequio al principio di lealtà e all'obbligo di veridicità che deve connotare ogni azione della Classe Forense, di esigere dalle parti richiedenti la compilazione in modo rigoroso e completo della istanza indicando, ad esempio, anche la esistenza di introiti da lavoro occasionale ovvero elargizioni di congiunti non conviventi.


Si conviene che la pronuncia del Giudice sulla istanza di ammissione avvenga entro e non oltre il termine, pur ordinatorio, di 10 giorni dal deposito dell'istanza attese le esigenze, economiche e non, legate all'esercizio del diritto di difesa (attività retribuita, costo copie, etc.), in ossequio all'art. 96, comma 1, DPR 115/2002.

Infine, ove la domanda di ammissione contenga l'elezione di domicilio dell'istante presso il difensore o presso altro luogo, si conviene che il difensore depositi una copia supplementare dell'istanza medesima, a beneficio della cancelleria.

Articolo 2 -LA SUCCESSIVA MODIFICA DELLE CONDIZIONI REDDITUALI.

Sebbene la legge si limiti ad onerare la parte istante di comunicare solo le eventuali mutate condizioni reddituali rilevanti ai fini della permanenza del beneficio, è buona prassi che nel corso del procedimento vengano tempestivamente rappresentate tutte le eventuali variazioni delle condizioni economico-reddituali della parte ammessa e che all'istanza di liquidazione dei

6



compensi professionali, sia nel processo civile che del processo penale, venga allegata l'ultima dichiarazione dei redditi, in quanto per continuare a godere del beneficio le condizioni reddituali devono mantenersi inalterate sino al momento della liquidazione, prendendo in riferimento l'anno fiscale precedente; in mancanza di spontanea produzione, il giudice si riserva di richiedere alle parti gli opportuni aggiornamenti della situazione reddituale, in particolare allorché dal momento della domanda sia trascorso un notevole lasso temporale oppure risultino dal giudizio circostante che inducano a richiedere un'integrazione della documentazione.

Se al momento del deposito dell'istanza di liquidazione non è maturato il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, essa deve essere sostituita da una autocertificazione (unitamente all'ultima dichiarazione presentata). Se, quindi, ad esempio, l'istanza di liquidazione viene presentata a gennaio 2018, deve essere allegata la dichiarazione dei redditi del 2017, relativa al 2016, e l'autocertificazione che la condizione non è mutata anche per i redditi percepiti nell'anno 2017, tanto al fine di evitare l'espletamento di indagini suppletive che possano procrastinare per tempi anche non brevi la liquidazione.

Nel caso in cui non venisse presentata dal soggetto ammesso al patrocinio dichiarazione dei redditi, per non avere costui, e/o i componenti del proprio nucleo familiare, alcun reddito, dovrà essere presentata comunque una dichiarazione da valere quale autocertificazione che attesti tale circostanza.

Su eventuale richiesta del Giudice dovrà -altresì- essere allegato, nel corso del procedimento ovvero al momento della liquidazione, il modello ISEE, del quale non verranno utilizzati gli indici, bensì gli ulteriori elementi reddituali o di possidenze dell'utente, quali, ad esempio, rendite, patrimoni immobiliari e mobiliari, pensioni, indennità, assegni divorzili.

I soggetti che non richiedono il modello ISEE dichiareranno di non poterlo produrre perché non nella loro disponibilità.

Ove la situazione reddituale che consente l'ammissione sia in effetti mutata successivamente al momento della richiesta superando la soglia della "non abbenza", l'ammissione (e la relativa liquidazione) sarà delimitata temporalmente al periodo tra la data della presentazione della domanda e il momento del verificarsi del superamento della soglia reddituale

Si precisa, infine, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, secondo i principi generali, rinunciabile dalla Parte, tuttavia la rinuncia ha effetto *ex nunc*.

Articolo 3 - LA REVOCA DEL BENEFICIO.

L'art. 136 DPR 115/2002 disciplina la revoca all'ammissione al patrocinio nel procedimento civile già concessa dal COA e indica come ipotesi di revoca: 1) l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione; 2) la malafede o la colpa grave nel giudizio.

Quanto al primo aspetto, i "presupposti" per l'ammissione sono da identificarsi, oltre che negli elementi di fatto (ad esempio la insussistenza *ab origine* ovvero sopravvenuta delle condizioni reddituali), anche in quelli di diritto, ovvero la manifesta infondatezza della domanda.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a small signature, the initials 'AX', a larger signature, a signature with a horizontal line through it, a signature that looks like 'CJ', and a final signature on the far right.

La fattispecie della revoca per responsabilità processuale aggravata si verifica quando il soggetto ammesso ha agito o resistito con dolo, cioè nella consapevolezza di avere torto, o con colpa grave cioè ignorando per manifesta e inescusabile negligenza di avere torto.

La nomina di un secondo difensore, essendo in contrasto con la sussistenza o la permanenza della situazione di *non abbenza*, determina la revoca del beneficio; in tal caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento della ulteriore nomina mentre, sino alla data della nomina del secondo difensore, i compensi del primo difensore restano a carico dell'Erario

Ultima ipotesi di revoca è quella in cui la causa si estingue per rinuncia o per inattività della parte ammessa.

Articolo 4 - LA FASE DELLA LIQUIDAZIONE.

All'istanza di liquidazione del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, necessaria ai fini dell'emissione del decreto di liquidazione (che presuppone la relativa richiesta e non può avvenire d'ufficio) devono essere allegati, anche se prodotti in precedenza, il provvedimento di ammissione al beneficio, la notula, redatta anche in forma telematica (secondo le disposizioni SIAMM), e la documentazione reddituale richiesta dall'ufficio ovvero depositata dal difensore ammesso al beneficio, in quanto ritenuta utile alla valutazione della istanza, come da precedente paragrafo 3.


Nel procedimento civile: Si conviene, quale buona prassi, in ossequio all'art. 83, comma 3-bis D.P.R.115/2002, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (il quale recita: "*Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*"), che il deposito dell'istanza di liquidazione, completa della documentazione richiesta secondo quanto previsto nel presente protocollo, debba avvenire contestualmente all'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione della causa o comunque nell'udienza in cui presumibilmente il procedimento sarà definito, pur se l'eventuale deposito successivo non è da ritenersi, secondo l'interpretazione prevalente e condivisa dalle Parti, motivo di inammissibilità dell'istanza (salva la valutazione circa l'intervenuta prescrizione del diritto, rilevabile anche d'ufficio trattandosi di un credito verso lo Stato), l'innovazione legislativa essendo finalizzata ad una più rapida ed efficiente evasione della liquidazione, nel prevalente interesse dell'Avvocato istante.

Le Cancellerie interessate predisporranno, al fine di richiamare l'attenzione delle parti al tempestivo deposito dell'istanza di liquidazione e della documentazione richiesta, un invito da comunicarsi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al momento della annotazione nel sistema informatico del provvedimento di rinvio per precisazione delle conclusioni ovvero di fissazione dell'udienza in cui il procedimento sarà trattenuto in decisione dal giudice.

Nel procedimento penale: L'istanza di liquidazione deve essere depositata in sede di discussione o comunque nella fase in cui il procedimento verrà presumibilmente definito.

In entrambi i casi, la mancata presentazione oltre tale momento non costituisce motivo di decadenza, ma farà soggiacere l'istanza al rischio di ritardi legati agli ulteriori passaggi

8



formali, assenti nel primo caso allorché il magistrato disporrà per la liquidazione contestualmente alla decisione, con separato coevo provvedimento (fatta salva la esigenza di subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al beneficio o all'esperimento di accertamenti reddituali).

Al fine di non penalizzare le legittime istanze del professionista, nel caso in cui al momento utile per la istanza di liquidazione l'ammesso al patrocinio fosse irreperibile (circostanza da comprovare anche attraverso una lettera di convocazione a mezzo raccomandata da parte del professionista, inesitata), le allegazioni non verranno richieste, salva la facoltà del Giudice di disporre accertamenti.

Si esclude, come già rilevato, che la liquidazione debba essere condizionata dalla produzione di certificazione della Agenzia delle Entrate attestante la non percezione dei redditi, sia per la *ratio* legata alla autocertificazione e sia per il costo della stessa incompatibile con la *ratio* della ammissione in favore del soggetto economicamente debole.

Ne consegue, pertanto, così come precisato dalla circolare ministeriale di cui in premessa del 10 gennaio 2018, che gli uffici giudiziari non dovranno condizionare la liquidazione degli onorari al riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio, ove sia soddisfatto dal difensore con la dovuta diligenza l'onere di depositare la documentazione utile a verificare la sussistenza dei requisiti.

Articolo 5 - I CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Sulla scorta della normativa anche regolamentare vigente in materia e segnatamente del decreto 10 marzo 2014 n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e delle modifiche recentemente apportate con decreto MG dell'8.3.2018, nonché delle circolari in materia e delle indicazioni provenienti dal CNF, fermo restando che il giudice dovrà tener conto dell'oggetto e della complessità della controversia, e quindi dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, la liquidazione sarà effettuata con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, senza poter superare i valori medi dei parametri di cui alle tabelle allegate al decreto 55/14 (art. 82 T.U.), ridotti della metà (art. 130 T.U.).


Premesso inoltre che occorre bilanciare, sia nel settore penale che in quello civile, l'esigenza di uniformità delle liquidazioni, con la specificità dei vari procedimenti e con la autonomia di giudizio del singolo magistrato, il confronto tra le Parti ha consentito di pervenire alla individuazione di linee comuni.

Si conviene, pertanto, di individuare dei modelli di liquidazione limitatamente alle cause che presentano sufficiente carattere di serialità e di standardizzazione, per tutte le altre rinviandosi ai principi generali della materia.

A tal fine, costituiscono Allegati al presente Protocollo le TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI per gli avvocati ammessi al patrocinio a Spese dello Stato, divisi per macro-settori (Settore Civile-Lavoro, Settore Penale, GIP-GUP, Tribunale per i Minorenni, con la precisazione che quanto a tale ultimo Ufficio, le tabelle di liquidazione standardizzata riguardano anche i compensi degli avvocati NON ammessi al patrocinio a spese dello Stato e per i difensori d'ufficio).



9



Articolo 6 - REVOCA DEL MANDATO DIFENSIVO E RINUNCIA.

Il difensore al quale sia stato revocato il mandato da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrà presentare istanza di liquidazione delle competenze maturate sino a quel momento, fatta salva la facoltà del Magistrato, alla presenza di validi e comprovati motivi, di differire alla fine del procedimento la liquidazione per tutti gli aventi diritto.

Tale possibilità è riservata altresì al difensore che abbia rinunciato all'incarico, il quale, tuttavia, potrà esercitare tale facoltà solo in presenza di giustificati motivi per non soggiacere alle comminatorie di cui all'art. 11 del codice deontologico.

Emesso il decreto di liquidazione, la cancelleria del Giudice tempestivamente deve trasmettere copia a mezzo *pec* al difensore, nonché alle altre parti interessate.

Decorso il termine necessario per l'eventuale impugnazione, il relativo fascicolo "*spese di giustizia*" deve essere trasmesso immediatamente all'ufficio spese di giustizia, dandone contestuale avviso alla parte beneficiaria.

Alla emissione, quindi, della fatturazione elettronica, l'ufficio spese di giustizia dovrà provvedere al relativo pagamento.

A tal fine, tutte le parti si attiveranno presso la dirigenza del Tribunale per la effettiva e reale applicazione di tale principio, nonché per l'evasione dell'arretrato, anche attraverso l'applicazione di personale COA, compatibilmente con le esigenze dei relativi uffici, ai sensi dell'art. 1 co. 784 della l. 28.12.2015 n. 208.

CONCLUSIONI

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano a adoperarsi per assicurare l'effettiva e uniforme applicazione, che si riservano di verificare con cadenza annuale, attraverso la convocazione di un gruppo ristretto di osservatori formato dal Presidente del Tribunale, dai Presidenti di Sezione o loro delegati, dai Magistrati con funzione di coordinamento e direzione, o loro delegati, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da tre Consiglieri designati dal Presidente COA.


Il Presidente del Tribunale di Taranto



Il Presidente Preposto della Corte d'Appello- Sezione Distaccata di Taranto




Il Presidente dell'Ordine Avvocati di Taranto




Il Presidente del Tribunale per i Minorenni



Il Presidente della Sottosezione ANM



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TARANTO

PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74, 75² e ss. DPR 115/2002

Considerato che occorre stabilire parametri di compenso omogeneo per tutti i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che abbiano intrapreso procedimento presso questo TS, in favore di loro assistiti ;
visto il DM n. 55 del 10.3.2014, modificato con DM 8.3.2018 n. 37, entrato in vigore dal 27.4.2018;
ritenuto che la liquidazione vada effettuata in base ai criteri ed ai valori previsti all'art.12 D.M. n.55/2014 ed allegata tabella;
ritenuto che su tali determinazioni della tariffa forense vigente vada operata la decurtazione dell'onorario medio nella misura del 50% sul compenso, a norma di quanto desumibile dal citato art.12;
considerato che, inoltre, vada applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/2002;
ritenuto che alle somme sotto indicate vada aggiunto il rimborso per le spese sostenute, forfettariamente calcolate al 15%, ex art. 2 DM 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge.
Stabilito che i suddetti parametri si applichino a tutti i decreti di liquidazione emessi in data successiva all'entrata in vigore del DM n. 55 del 10.3.2014, per uniformità di determinazione della sezione;
sentiti i Magistrati componenti il Tribunale di Sorveglianza,

SI STABILISCONO LE TARIFFE NELLA MISURA CHE SEGUE:

Fase introduttiva, valore minimo €. 450,00

Fase decisionale, valore minimo €. 675,00

Compenso tabellare valore minimo pari a €. 1.125,00

Riduzione ex art. 106bis DPR 115/2002 - €. 375,00;

Compenso totale €. 750,00;


Spese generali (15% compenso ex art.2 DM55/2014): €. 112,50

Totale definitivo: €. 862,50

IVA e CPA come per legge.


Taranto, 27.11.2018

Il Presidente
dot.ssa Lydia Deire



ALLEGATI

- 1) TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI per gli Avvocati di parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato - Settore CIVILE
- 2) TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI- per gli Avvocati ammessi al patrocinio a Spese dello Stato -SETTORE PENALE
- 3) PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI per gli Avvocati di soggetti ammessi al patrocinio a Spese dello Stato - SEZIONE G.I.P./G.U.P.
- 4) PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI per gli avvocati ammessi e non ammessi al gratuito patrocinio ed i difensori d'ufficio nel processo penale- Tribunale per i Minorenni.
- 5) PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI per i soggetti ammessi al patrocinio a Spese dello Stato ai sensi degli artt. 74, 75 e ss. D.P.R. 115/2002 - Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the center of the page.